



ATTO COSTITUTIVO

Associazione

“ALMAMOUSIKE”

Ente del Terzo Settore – E.T.S.

L'anno duemilaventidue, il mese di aprile, il giorno 12, in Vitorchiano (VT),

piazza Roma n.2, sono presenti i seguenti signori:

Bianchini Massimo, nato a Roma (RM), il 29/08/1960, residente a Viterbo (VT), in strada Novepani, n. 34/C, codice fiscale BNCMSM60M29H501A;

Notazio Riccardo, nato a Roma (RM), il 08/04/1980, residente a Montefiascone (VT), in via Mosse, n.58, codice fiscale NTZR80D08H501K;

Stornelli Mauro, nato a Viterbo (VT), il 27/04/1976, residente a Viterbo (VT), in strada Monterazzano, n.45, codice fiscale STRMRA76D27M082E;

Chiarioni Silvio, nato a Viterbo (VT), il 12/01/1967, residente a Vitorchiano (VT), in piazza Umberto I, n.3, codice fiscale CHRSLV67A12M082O;

Spinella Iole, nata a Viterbo (VT), il 01/05/1964, residente a Vitorchiano (VT), piazza Roma, n.2, codice fiscale SPNLIO64E41M082T;

che di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di Associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: **ALMAMOUSIKE' Ente del Terzo Settore – E.T.S..**

L'utilizzo dell'acronimo Ente del Terzo Settore – E.T.S. è subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – R.U.N.T.S..

ART. 2 L'Associazione ha sede legale in Vitorchiano (VT), piazza Roma, n.2 e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

Eventuali variazioni della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comportano modifica statutaria.

ART.3 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di protezione e tutela del bene collettivo, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 principalmente nel campo culturale musicale.

L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, una delle seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, in particolare:

- organizzazione di manifestazioni, convegni ed eventi culturali di interesse artistico e/o musicale rivolti a musicisti, professionisti della cultura e dello spettacolo con l'intento di promuovere la cultura della musica e dell'arte coinvolgendo persone fragili e con disabilità;

- organizzare corsi di formazione rivolti a musicisti e lavoratori dello spettacolo.

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, in particolare:

- organizzare gruppi di studio e ricerca per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico dell'alto Lazio e della Tuscia;

- organizzare seminari di studio e convegni, volti alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dell'alto Lazio e della Tuscia;

- formazione di gruppi musicali e orchestre anche giovanili;

-formazione di cori amatoriali.

g) formazione universitaria e post-universitaria, tra cui in particolare:

- organizzazione di corsi di formazione in collaborazione con l'università AFAM, il Liceo musicale e/o il Conservatorio di musica;

- organizzazione di corsi di educazione permanente al suono ed alla musica anche attraverso la realizzazione di concerti divulgativi;

- organizzazione di corsi musicali e laboratori per studenti svantaggiati (musicoterapia) o per la terza età, anche con finalità ludiche e ricreative.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, tra cui in particolare:

- organizzazione di attività culturali volte alla promozione della cultura artistica e musicale attraverso il coinvolgimento di volontari;

- realizzazione di attività editoriali con finalità di promozione e divulgazione dell'arte e della musica.

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, tra cui in particolare:

- promozione delle attività svolte dall'ente mediante l'utilizzo di canali radio anche attraverso piattaforme internet.

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, tra cui in particolare:

- organizzazione in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado di seminari, convegni, corsi di arte e musica con finalità di coinvolgimento degli studenti, con l'obiettivo di valorizzare il territorio della Toscana e del Lazio, e le tradizioni culturali popolari, inclusa la rilevanza del ricordo e della memoria, e il dialogo tra generazioni;

- organizzazione di laboratori teatrali con la partecipazione degli studenti;

- produzione di documentari e video didattici per le scuole finalizzati alla lotta al bullismo.

m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, tra cui in particolare:

- realizzazione e diffusione di concerti, corsi e concorsi tematici per alunni e studenti di ogni ordine e grado, inclusa la terza età, con finalità di:

- 
- promozione della lotta alla mafia e divulgazione del lavoro dei magistrati martiri;
 - lotta al bullismo e al cyber bullismo;
 - tutela del diritto d'autore;
 - sviluppo della coscienza civile e democratica.

») promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tra cui in particolare:

- realizzazione e diffusione di concerti, corsi e concorsi tematici per alunni e studenti di ogni ordine e grado, inclusa la terza età, con finalità di promozione dei diritti umani, civili e politici, e delle pari opportunità;
- promozione di gruppi di aiuto e apprendimento reciproco, inclusi i laboratori musicali e/o teatrali ed artistici.

ART. 4 La durata dell'Associazione è fissata al 31/12/2100.

ART. 5 L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, sovranità dell'assemblea, prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla

rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi Associati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto ministeriale n. 107 del 19/05/2021. La loro individuazione è operata nello Statuto sociale e da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 membri e nominano a farne parte i seguenti Associati fondatori.

A Presidente viene eletto il Sig. Bianchini Massimo.

Per le altre cariche vengono eletti:

Sig. Notazio Riccardo - Vice Presidente

Sig. Stornelli Mauro - Consigliere

Sig. Chiarioni Silvio - Consigliere

Sig. Spinella Iole - Consigliere

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2022.

È parte integrale del presente atto lo statuto, definito su 22 articoli di seguito specificati, steso su 23 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Massimo Bianchini

Sig. Riccardo Notazio

Sig. Mauro Stornelli

Sig. Silvio Chiarioni

Sig. Iole Spinella

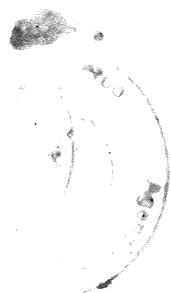
Massimo Bianchini

Riccardo Notazio

Mauro Stornelli

Silvio Chiarioni

Iole Spinella



	STATUTO	
	Associazione	
	“ALMAMOUSIKE”	
	Ente del Terzo Settore – E.T.S.	
	Art. 1. Costituzione	
	1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il “ <i>Codice</i> ”, avente la denominazione: “ALMAMOUSIKE’ - Ente del Terzo Settore” , in breve denominabile anche come “ALMAMOUSIKE’– E.T.S.” .	
	1.2 È obbligatorio, ai sensi di legge, l’uso della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS” nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	L’utilizzo della locuzione “Ente del terzo settore” o dell’acronimo “E.T.S.” è subordinata all’iscrizione dell’ente al Registro Unico Nazionale del Terzo settore – RUNTS.	
	Art. 2. Sede e durata	
	2.1 L’associazione ha sede legale nel Comune di Vitorchiano (VT), nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all’estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.	
	2.2 Il trasferimento della sede legale all’interno del comune è deliberata del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.	
	2.3 La durata dell’associazione è fissata al 31/12/2100.	
	1	

Art. 3. Oggetto e scopo

3.1 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di protezione e tutela del bene collettivo, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, lettere d), f), g), i), j) l), v) e w), principalmente nel campo culturale musicale.

3.2 L'associazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

3.3 L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via esclusiva o principale, una delle seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, in particolare:

- organizzazione di manifestazioni, convegni ed eventi culturali di interesse artistico e/o musicale rivolti a musicisti, professionisti della cultura e dello spettacolo con l'intento di promuovere la cultura della musica e dell'arte coinvolgendo persone fragili e con disabilità;

- organizzare corsi di formazione rivolti a musicisti e lavoratori dello spettacolo.

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, in particolare:

- organizzare gruppi di studio e ricerca per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico dell'alto Lazio e della Tuscia;

- organizzare seminari di studio e convegni, volti alla valorizzazione del

patrimonio culturale e paesaggistico dell'alto Lazio e della Tuscia;

- formazione di gruppi musicali e orchestre anche giovanili;

- formazione di cori amatoriali;

g) formazione universitaria e post-universitaria, tra cui in particolare:

- organizzazione di corsi di formazione in collaborazione con l'università AFAM,

il Liceo musicale e/o il Conservatorio di musica;

- organizzazione di corsi di educazione permanente al suono ed alla musica anche attraverso la realizzazione di concerti divulgativi;

- organizzazione di corsi musicali e laboratori per studenti svantaggiati (musicoterapia) o per la terza età, anche con finalità ludiche e ricreative.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, tra cui in particolare:

- organizzazione di attività culturali volte alla promozione della cultura artistica e musicale attraverso il coinvolgimento di volontari;

- realizzazione di attività editoriali con finalità di promozione e divulgazione dell'arte e della musica.

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, tra cui in particolare:

- promozione delle attività svolte dall'ente mediante l'utilizzo di canali radio anche attraverso piattaforme internet.

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al

contrasto della povertà educativa, tra cui in particolare:

- organizzazione in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado di seminari, convegni, corsi di arte e musica con finalità di coinvolgimento degli studenti, con l'obiettivo di valorizzare il territorio della Tuscia e del Lazio, e le tradizioni culturali popolari, inclusa la rilevanza del ricordo e della memoria, e il dialogo tra generazioni;

- organizzazione di laboratori teatrali con la partecipazione degli studenti;

- produzione di documentari e video didattici per le scuole finalizzati alla lotta al bullismo.

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, tra cui in particolare:

- realizzazione e diffusione di concerti, corsi e concorsi tematici per alunni e studenti di ogni ordine e grado, inclusa la terza età, con finalità di:

- promozione della lotta alla mafia e divulgazione del lavoro dei magistrati martiri;

- lotta al bullismo e al cyber bullismo;

- tutela del diritto d'autore;

- sviluppo della coscienza civile e democratica.

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tra cui in particolare:

- realizzazione e diffusione di concerti, corsi e concorsi tematici per alunni e

studenti di ogni ordine e grado, inclusa la terza età, con finalità di promozione dei diritti umani, civili e politici, e delle pari opportunità;

- promozione di gruppi di aiuto e apprendimento reciproco, inclusi i laboratori musicali e/o teatrali ed artistici.

3.4 L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura musicale e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

d. esercitare, a norma dell'art. 7 del *Codice*, attività di raccolta fondi – anche

attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

3.5 L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del *Codice*, tra cui in particolare le seguenti:

- Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;
- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra;
- Commercio, nelle forme previste dalla legge, di prodotti ed oggettistica anche riportanti il logo dell'associazione;
- Effettuare pubblicità e sponsorizzazioni.

Eventuali ulteriori attività diverse dovranno essere deliberate dal consiglio direttivo.

Art. 4. Patrimonio ed entrate dell'associazione

4.1 Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.3 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dall'introito delle quote sociali;
- dai redditi derivanti dal patrimonio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti degli Associati o di terzi;
- dai proventi ottenuti da gestioni e iniziative effettuate ai sensi di legge e del presente statuto, nonché dalle attività esercitate ai sensi di legge e del presente statuto;
- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da Enti in genere.

4.4 Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- ✓ dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;

✓ dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

✓ degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4.5 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

4.6 L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.

4.7 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4.8 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5. Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'associazione

5.1 Il numero degli associati è illimitato. L'adesione è libera, senza distinzioni di sesso, età, religione, residenza.

Possono diventare associati tutti coloro che condividano le finalità dell'Associazione.

5.2 Sono associati dell'associazione: i soci ordinari e i soci onorari.

5.3 Tutti gli associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa,

secondo gli importi e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa ha durata pari ad un anno solare e deve essere rinnovata entro la fine del mese di gennaio di ogni anno. Ogni associato maggiorenne ha diritto di elettorato attivo e passivo.

5.4 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5.5 L'adesione all'associazione comporta per l'associato avente maggiore età il diritto di voto nell'assemblea.

5.6 Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza versando le quote annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono soci onorari dell'associazione coloro che, oltre a versare la quota annuale, vengono nominati, anche su proposta dell'Assemblea, dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività od azioni significative che siano relative allo scopo di interesse generale dell'associazione.

5.7 Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo per ricevere dalla segreteria amministrativa la modulistica da compilare per la richiesta di adesione e successivamente provvedere a fornire prova dell'avvenuto versamento della quota associativa dichiarando di condividere le finalità che l'associazione si propone ed impegnandosi ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.

5.8 Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione proposte che saranno da ritenersi accolte qualora non pervenga diversa determinazione dall'associazione entro sessanta giorni dal ricevimento del

versamento della quota associativa in vigore all'atto dell'adesione. In caso di mancato accoglimento il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'aspirante associato del diniego, fornendone motivazione. La notifica del diniego dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e comporterà la restituzione della quota, dedotte le spese sostenute fatti salvi, inoltre, i diritti a favore del richiedente di cui all'articolo 23 del *Codice*.

5.9 Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. Costituisce volontà di recesso altresì il mancato pagamento della quota associativa per una intera annualità.

5.10 In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Art. 6. Organi dell'associazione

6.1 Sono organi dell'associazione:

- ✓ l'Assemblea degli associati;
- ✓ il Consiglio Direttivo;
- ✓ il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- ✓ il Segretario e il Tesoriere;
- ✓ l'Organo di controllo e l'Organo di revisione (qualora eletti).

6.2 I compensi agli organi dell'associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

6.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.

6.4 Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

6.5 Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art.7. Assemblea

7.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione maggiorenni aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, della quota associativa.

7.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non

possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del *Codice*.

7.3 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; essa inoltre:

- ✓ provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- ✓ delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- ✓ delibera sulle modifiche al presente statuto;
- ✓ delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

7.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

7.5 L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della

convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'associazione; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

7.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea. L'assemblea potrà, se così espressamente indicato nella convocazione, svolgersi in più luoghi e/o con l'ausilio di mezzi tecnologici.

7.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 14, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7.8 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

7.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;
- b. l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;

c. l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di

programmazione economica;

d. l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od

obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi

dell'art. 14 del *Codice*;

e. l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e

ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il

raggiungimento delle sue finalità;

f. gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente

Statuto, alla sua competenza.

7.10 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

a. l'approvazione delle modifiche statutarie;

b. la trasformazione, la fusione, la scissione;

c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del

patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura

prevista dall'art. 9 del *Codice* e la nomina dell'Organo di liquidazione.

7.11 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo

scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto

favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in

seconda convocazione.

7.12 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti

gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

7.13 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato

da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

7.14 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

7.15 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

Art.8. Consiglio direttivo

8.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il vice presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti.

In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.

8.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.9. Presidente

9.1 Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

9.2 Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

9.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

Art.10. Vice presidente

10.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un vice presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi

prova dell'impedimento del Presidente.

Art.11. Segretario - Tesoriere

11.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

11.2 Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione.

11.3 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

11.4 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto 11.3.

11.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

11.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

Art.12. Libri dell'associazione

12.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione nonché il libro dei soci dell'associazione.

12.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del *Codice*, nel rispetto e con le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo o dai Regolamenti adottati dall'Ente.

Art. 13. Organo di controllo e Organo di revisione.

13.1 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del *Codice* o facoltativamente su delibera dell'*Assemblea*.

13.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del *Codice*, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

13.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del *Codice* e operano in base alla legge e alla prassi

prevista in materia.

13.5 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

13.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

13.7 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 14. Bilancio consuntivo e preventivo

14.1 Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

14.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

14.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

14.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice.

14.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice*.

Art.15. Avanzi di gestione

15.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

15.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 16. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

16.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del *Codice*, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.17. Controversie

17.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Viterbo.

Art. 18 Foro Competente

18.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Viterbo.

18.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Art. 19 Regolamenti

19.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto

potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

Art. 20 Volontariato e lavoro nell'Associazione

20.1 L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dall'art. 17 dello stesso D.Lgs. 117/2017.

20.2 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 17 del Codice.

20.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

Art. 21 Responsabilità violazioni amministrative

21.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

21.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

21.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha

commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.

21.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Art. 22 Legge applicabile

22.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile.

Registrato a Viterbo il 27/04/2022 n. 1088 Serie 3....
pagato con mod. F24 Euro 200,00
DUECENTO

